

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Con ricorso del 9.10.2025, parte attrice riferisce che si recava presso una filiale della convenuta al fine di accendere un mutuo per l'acquisto della prima casa: gli venivano indicati i costi relativi alla concessione del finanziamento, tra cui era ricompreso l'importo di € 1.380,00 (+ iva); il citato importo le veniva rappresentato, per tutta la fase di vendita, come relativo alla "*garanzia Consap*" e non quale costo per il servizio di "compilazione di moduli relativi alla richiesta della garanzia Consap" svolto da una società terza la LF*S.r.l. a favore della banca; a seguito della surroga del mutuo, l'istante chiedeva la restituzione del costo pagato per ottenere la garanzia, ma il fondo gli chiariva che per ottenere la garanzia nulla era dovuto; provvedeva, quindi, a richiedere alla filiale il documento relativo al conferimento dell'incarico alla società sopra indicata: in riscontro, riceveva un *pdf* che non faceva alcun riferimento all'incarico ed era indirizzato alle imprese; il documento, inoltre, era denominato *privacy Consap*, cosa che lasciava presumere un'associazione con il fondo. Tanto ricostruito, chiede la restituzione dell'importo indicato in quanto il costo non veniva esplicitato né in fase di vendita le veniva illustrata la sua reale natura. Il suddetto costo, peraltro, non risulta chiarito neanche nel modulo "Quanto costa il finanziamento". Contesta, poi, quanto affermato dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo circa il fatto che, considerata la professione da essa svolta in ambito bancario, si potesse presumere una conoscenza in materia di prodotti di finanziamento.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario così ricostruisce la dinamica dei fatti: nel novembre 2023, il ricorrente richiedeva un mutuo fondiario finalizzato all'acquisto della prima casa assistito da garanzia Consap; considerata la natura della garanzia, in sede precontrattuale venivano fornite dalla filiale spiegazioni *ad hoc* anche sulla necessaria verifica dei requisiti per l'ammissione alla stessa come previsto dalla normativa di settore; in data 23.11.2025, il ricorrente sottoscriveva sia la dichiarazione

sostitutiva prevista dal Mef per la domanda di accesso al fondo, sia il modulo per l'informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti della società LF*S.r.l. (specializzata per la verifica della completezza e della regolarità della documentazione necessaria per consentire ai clienti della banca il rilascio di una valida garanzia da parte della Consap); verificata la presenza delle condizioni, il mutuo veniva positivamente deliberato, per € 138.000,00 il 5.1.2024 e, in pari data, veniva comunicato al ricorrente l'esito della delibera; il 10.1.2024, il ricorrente sottoscriveva per accettazione il *pro forma* della fattura di € 1.683,60 relativo ai compensi per l'attività svolta dalla società LS*S.r.l. che veniva "ben esplicitata" nella descrizione della voce di costo. Il 12.1.2024, dietro richiesta del ricorrente, la banca confermava il dettaglio delle spese, chiarendo che la somma di € 1.683,69 doveva essere bonificata; in data 19.1.2024, a seguito della preventiva sottoscrizione del relativo PIES, rappresentativo di tutte le condizioni e i costi del rapporto, veniva stipulato il rogito ed erogato il mutuo; dopo un anno e mezzo circa, il ricorrente faceva pervenire richiesta di surroga del rapporto che, in data 16.6.2025, veniva estinto; l'istante domandava, quindi, il rimborso del costo sostenuto per la garanzia "per il periodo non goduto". La banca riscontrava, già in tale sede, chiarendo che si trattava di un importo corrispondente ai compensi pagati a LF*S.r.l., società esterna alla banca, che aveva curato la predisposizione della documentazione per l'accesso alla garanzia; nonostante le ulteriori perplessità del ricorrente, la banca confermava la gratuità della garanzia.

Tanto ricostruito, l'intermediario eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva in quanto mira ad ottenere una pronuncia di condanna a restituire un importo che risulta pagato dal ricorrente - tramite bonifico - ad un soggetto terzo, la società LF*S.r.l., per il servizio riguardante la verifica della completezza e della regolarità della documentazione necessaria a consentire ai clienti di ottenere la garanzia Consap; sia nella *proforma* sia nella fattura veniva riportata la descrizione del servizio reso; come noto, rispetto all'azione di ripetizione dell'indebitito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta. Tale principio, fermo della giurisprudenza della cassazione, trova fondamento a livello normativo nell'art. 2033 c.c.

Nel merito, rileva che, come già argomentato in sede di collocamento del mutuo, la società LF*S.r.l. ha «una specifica competenza utile per acquisire una favorevole valutazione dei requisiti necessari per il conseguimento di una valida garanzia Consap»; il ricorrente è stato sin da subito edotto della natura e della finalità del servizio in tutte le fasi, sia preliminari che successive alla stipula del contratto: infatti ne ha accettato i relativi servizi sottoscrivendo sia il consenso al trattamento dei suoi dati (autorizzazione conferita su carta intestata della società in cui sono riportati tutti i suoi elementi identificativi) sia la *proforma* di fattura in cui è ben descritta la finalità ed il servizio reso; il file prodotto venne denominato *privacy Consap* solo per «comodità riferendosi alla garanzia cui il servizio era collegato» non rivestendo tale denominazione alcun rilievo qualificativo; peraltro, si tratta di un *format* predisposto anche nell'eventualità in cui il soggetto richiedente sia un'impresa. L'argomentazione formulata nel riscontro al reclamo in merito all'inquadramento professionale del ricorrente come impiegato di banca voleva evidenziare solo una "confidenza" con la materia bancaria e «una certa pretestuosità nelle richieste avanzate».

Quanto all'eccepito difetto di trasparenza rileva come veniva spiegato a più riprese che, per evitare conseguenze negative sulla clientela, la banca veicola l'aspetto della valutazione dei requisiti e della conformità della documentazione necessaria all'acquisizione della garanzia alla società LF*S.r.l., alla quale ha da subito fatto firmare il relativo modulo *privacy*; la spesa, peraltro, non è mai stata contestata dal cliente che ne ha disposto il pagamento con un bonifico dal suo stesso conto nel quale veniva altresì inserita come causale il riferimento alla *proforma* firmato per accettazione; anche nel PIES fornito al cliente, e dallo stesso sottoscritto per accettazione, è chiaramente indicata la spesa sotto la

voce “oneri e accessori sostenuti dal cliente *una tantum*”; stessa considerazione vale per il documento di sintesi allegato al mutuo che, sotto la voce “altro” “oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca”, indica il relativo importo; la banca, inoltre, ha pubblicizzato tale costo, che risulta indicato nel foglio informativo del prodotto “mutuo fondiario Consap mcd tasso fisso” sotto la voce “oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca per ottenere il credito”.

Ferma l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, conclude, in subordine, per il rigetto del ricorso.

In sede ei repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento delle richieste formulate e chiarisce che ha firmato esclusivamente l'“Informativa sul trattamento dei dati personali dei Clienti” relativi alla società LF*S.r.l., mentre la banca - nonostante le richieste di chiarimento avanzate -non ha mai fornito: la lettera d'incarico conferita al professionista; l'indicazione del tipo di servizio reso dal soggetto esterno; i riferimenti normativi o contrattuali che giustifichino il trasferimento del costo al mutuatario; la banca, inoltre, dichiara che il servizio effettuato dalla società esterna è da lei fruito ma a carico del cliente. Il ricorrente ribadisce la poca trasparenza dalla banca nell'addebitare il costo oggetto del ricorso considerando che, come da normativa vigente e linee guida Consap, la garanzia è gratuita per il richiedente e ogni costo accessorio deve essere debitamente documentato; il modulo al quale la banca fa riferimento non riporta in alcuna sezione il riferimento a un servizio utile alla richiesta della garanzia Consap fondo prima casa per i consumatori, ma si riferisce in modo evidente esclusivamente a soggetti persone giuridiche, nello specifico PMI, e relative persone fisiche collegate alle società.

In sede di controrepliche, l'intermediario richiama quanto già affermato nelle precedenti difese, rinnovando la richiesta di accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede che il Collegio disponga «la restituzione di € 1.380,00 + iva (€ 1683,60 iva inclusa) in relazione al costo applicato in sede di vendita di un mutuo ipotecario a consumatore per la garanzia Consap». Dal canto suo, l'intermediario chiede al Collegio di: «in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva della banca; nel merito: in via principale, rigettare le domande formulate nei confronti della banca resistente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingerle per tutte le ragioni sopra esposte».

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva: esso mira ad ottenere una pronuncia di condanna a restituire un importo che risulta pagato dal ricorrente - tramite bonifico - ad un soggetto terzo, la società LF*S.r.l., per il servizio riguardante la verifica della completezza e della regolarità della documentazione necessaria a consentire ai clienti di ottenere la garanzia Consap. La circostanza dell'intervenuto pagamento a favore di un soggetto terzo è pacifica e documentata. Al riguardo, si rileva che il Collegio di coordinamento (decisione n. 6816/2018) ha precisato che per individuare in capo a quali soggetti debba essere riconosciuta la legittimazione passiva all'esercizio di pretese restitutorie del cliente, deve considerarsi l'*accipiens* del pagamento: «l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-*sexies* – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. *recurring*. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che

riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria».

Tuttavia, sebbene il pagamento sia stato effettuato a favore della società, non vi è dubbio che il servizio a fronte del pagamento sia stato reso a beneficio della banca, che appare essere la beneficiaria ultima del pagamento stesso. Detto questo, l'eccezione può essere superata valorizzando anche la chiarezza del comportamento della banca quanto al rispetto della normativa sulla trasparenza e l'individuazione dei ruoli dei vari soggetti coinvolti.

2. A quest'ultimo proposito, si rammenta che la controversia ha ad oggetto la richiesta di restituzione di un costo (pari ad € 1.683,60 iva inclusa) corrisposto dal ricorrente in sede di accensione di un mutuo fondiario coperto da garanzia Consap. In particolare, il ricorrente rileva che: (i) in spregio a quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza, il costo non veniva correttamente rappresentato in sede contrattuale e, in fase di vendita del prodotto, non ne veniva illustrata la reale natura; (ii) la banca avrebbe impropriamente addebitato tale onere per un servizio relativo al rilascio della garanzia Consap che per il consumatore è gratuita, giustificandolo come costo necessario per l'ottenimento della stessa.

L'intermediario riferisce che i fogli informativi allegati dal ricorrente sono relativi a prodotti diversi e che, al tempo, il costo contestato veniva pubblicizzato nel foglio informativo del prodotto *"mutuo fondiario consap mcd tasso fisso"* sotto la voce *"oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca per ottenere il credito"* di cui riporta un esemplare; aggiunge che anche nel PIES fornito al cliente e dallo stesso sottoscritto per accettazione il 17.1.2024 è chiaramente indicata la spesa sotto la voce *"oneri e accessori sostenuti dal cliente una tantum"*. Stessa considerazione per il documento di sintesi allegato al mutuo, sottoscritto il 19.1.2024, che sotto la voce *"altro"* *"oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca"* indica il relativo importo. Dunque, il costo risulta indicato sia nel PIES (sottoscritto per accettazione il 17.1.2024) che nel documento di sintesi del contratto (stipulato il 19.1.2024) benché in entrambi i casi non risulti una puntuale descrizione della voce di spesa coperta.

Su quest'ultimo profilo, peraltro, va precisato che:

- in data 23.11.2025, il ricorrente sottoscriveva il modulo per l'informativa sul trattamento dei dati personali della società LF*S.r.l. «per l'istaurazione e la gestione del rapporto di prestazione professionale associativa»;
- il 10.1.2024 (quindi 9 giorni prima della stipula) sottoscriveva per accettazione il *pro forma* della fattura di € 1.683,60 relativo ai compensi per l'attività svolta dalla società LF*S.r.l. che, nell'oggetto, conteneva la descrizione della voce di costo da corrispondere: dunque, per la qualificazione del costo occorre far riferimento al *pro forma* che il ricorrente ha ricevuto dieci giorni prima della stipula, procedendo al pagamento come da indicazioni.

Alla luce della documentazione prodotta, la condotta dell'intermediario nella vicenda in esame è stata conforme ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede e quindi alcuna negligenza può essere ad esso addebitato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE